SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

02A01802

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2002, n. **19**.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 12 marzo 2002;

Decreta:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 marzo 2002 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0048

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2002.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che prevede, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, attraverso un procedimento negoziale, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, la definizione di un apposito accordo sindacale i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale il suddetto procedimento negoziale si svolge tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi in informazione e sicurezza, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente, delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto il comma 2 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale si considerano rappresentative del personale diplomatico, ai fini della partecipazione al summenzionato procedimento negoziale, le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;

Visto il comma 3 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in base al quale la delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;

Vista la nota n. 050 del 31 gennaio 2002 con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale diplomatico, relativi all'anno 2001.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la fun-

zione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on. Franco Frattini, è stato delegato, tra l'altro, ad «esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative al lavoro pubblico» e «... tutte le competenze attribuite dalle disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica:

1) SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri);

2) CGIL coordinamento Esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2002

p. *Il Presidente:* FRATTINI

02A02620

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hleli Abdelbasset di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hleli Abdelbasset ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999 dal sig. Hleli Abdelbasset, nato a Rouhia (Tunisia) il giorno 4 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hleli Abdelbasset è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02263

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mhadhbi Jamila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mhadhbi Jamila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dalla sig.ra Mhadhbi Jamila, nata a Manouba (Tunisia) il giorno 12 giugno 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mhadhbi Jamila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02264

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Kadri Ayachi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kadri Ayachi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Kadri Ayachi, nato a Regueb (Tunisia) il giorno 20 gennaio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kadri Ayachi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02265

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mlouhi Samia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mlouhi Samia ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dalla sig.ra Mlouhi Samia, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 14 maggio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mlouhi Samia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02266

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Ghazouani Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ghazouani Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Ghazouani Mohamed, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 9 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ghazouani Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02267

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Said Jamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Said Jamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Said Jamel, nato a Sidi Bouzid (Tunisia) il giorno 18 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Said Jamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02268

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Kaabi Lotfi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kaabi Lotfi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Kaabi Lotfi, nato a Bargou (Tunisia) il giorno 26 maggio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kaabi Lotfi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02269

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Bennaceur Ali di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bennaceur Ali ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze

dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Bennaceur Ali, nato a Bir Lahmar (Tunisia) il giorno 5 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bennaceur Ali è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02270

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mkadmi Faouzi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mkadmi Faouzi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Mkadmi Faouzi, nato a Thala (Tunisia) il giorno 15 giugno 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mkadmi Faouzi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02271

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Hadj Mohamed Jamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hadj Mohamed Jamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Hadj Mohamed Jamel, nato a Kelibia (Tunisia) il giorno 21 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hadj Mohamed Jamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02272

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ouertani Raja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ouertani Raja ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dalla sig.ra Ouertani Raja, nata a Tela (Tunisia) il giorno 28 luglio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ouertani Raja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02273

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Tounsi Ghazi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tounsi Ghazi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Tounsi Ghazi, nato in Algeria il giorno 23 novembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tounsi Ghazi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02274

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Jabri Moufida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jabri Moufida ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Jabri Moufida, nata a Boussalem (Tunisia) il giorno 19 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jabri Moufida è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02275

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Tababi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Tababi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Tababi Mohamed, nato a Redaïef - Governorato di Gafsa (Tunisia) il giorno 19 dicembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Tababi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02276

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italmek, unità di Marcianise. (Decreto n. 30667).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Italmek tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italmek, con sede in Marcianise (Caserta), unità di Marcianise (Caserta), per un massimo di sessanta unità lavorative per il periodo dall'8 ottobre 2001 al 7 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 2001 con decorrenza 8 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02301

DECRETO 3 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patelec Cordoni e Cavi, unità di Verdellino. (Decreto n. 30668).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Patelec Cordoni e Cavi tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patelec Cordoni e Cavi, con sede in Cerrina (Alessandria), unità di Verdellino (Bergamo), per un massimo di cinquantadue unità lavorative per il periodo dal 30 luglio 2001 al 29 luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02302

DECRETO 3 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firema Trasporti, unità di Caserta, Padova, Sesto San Giovanni e Tito. (Decreto n. 30669).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Firema Trasporti tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Caserta, unità di:

Caserta, per un massimo di ottanta unità lavorative;

Padova, per un massimo di trenta unità lavorative;

Sesto S. Giovanni (Milano), per un massimo di cinquantasei unità lavorative;

Tito (Potenza), per un massimo di ottanta unità lavorative

per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 2001 con decorrenza 1° aprile 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02303

DECRETO 3 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europoligrafico, unità di Verderio. (Decreto n. 30670).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Europoligrafico tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europoligrafico, con sede in Milano, unità di Verderio (Lecco), per un massimo di trenta unità lavorative per il periodo dal 29 ottobre 2001 al 28 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02304

DECRETO 3 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aluvenice, unità di Marghera. (Decreto n. 30671).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Aluvenice tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aluvenice, con sede in Marghera (Venezia), unità di Marghera (Venezia), per un massimo di venti unità lavorative per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02305

DECRETO 3 gennaio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Palermo, imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della nuova pretura di Palermo. (Decreto n. 30672).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 gennaio 2002, con decorrenza 26 gennaio 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Palermo:

imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione della nuova pretura di Palermo, per il periodo dal 26 gennaio 2001 al 25 luglio 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 26 luglio 2001 al 25 gennaio 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 26 gennaio 2002 al 25 luglio 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 26 luglio 2002 al 25 gennaio 2003.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 26 gennaio 2003 al 25 aprile 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02306

DECRETO 3 gennaio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per l'area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori relativi al raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, tratta S. Agata di Militello-S. Filippo del Mela, relativamente alla realizzazione di una prima fase funzionale dei lavori fra le stazioni di Terme Vigliatore e Milazzo. (Decreto n. 30673).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 2 gennaio 2002, con decorrenza 29 febbraio 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Messina, imprese impegnate nei lavori relativi al raddoppio della linea ferroviaria Messina-Palermo, tratta S. Agata di Militello-S. Filippo del Mela, relativamente alla realizzazione di una prima fase funzionale dei lavori fra le stazioni di Terme Vigliatore e Milazzo, per il periodo dal 29 febbraio 2000 al 28 agosto 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 29 agosto 2000 al 28 febbraio 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 2002 al 31 maggio 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02307

DECRETO 3 gennaio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano-Cast. di S. Mil.se - Cernusco sul Naviglio, Napoli, Roma, Taranto, Torino, Trieste e Venezia-Mestre. (Decreto n. 30674).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 settembre 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, con sede in Milano, unità di:

Ancona, per un massimo di 21 unità lavorative;

Cagliari, per un massimo di 23 unità lavorative;

Catanzaro, per un massimo di 37 unità lavorative;

Firenze, per un massimo di 51 unità lavorative;

Genova, per un massimo di 33 unità lavorative;

Messina, per un massimo di 1 unità lavorativa;

Milano-Cast. di S. Mil.se-Cernusco sul Naviglio, per un massimo di 101 unità lavorative;

Napoli, per un massimo di 42 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 84 unità lavorative;

Taranto, per un massimo di 114 unità lavorative

Torino, per un massimo di 144 unità lavorative;

Trieste, per un massimo di 6 unità lavorative;

Venezia-Mestre, per un massimo di 20 unità lavorative,

per il periodo dal 24 gennaio 2000 al 23 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 24 gennaio 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, è prorogato dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001 per le unità di:

Ancona, per un massimo di 15 unità lavorative;

Cagliari, per un massimo di 30 unità lavorative;

Catanzaro, per un massimo di 30 unità lavorative;

Firenze, per un massimo di 56 unità lavorative;

Genova, per un massimo di 21 unità lavorative;

Messina, per un massimo di 3 unità lavorative;

Milano-Cast. di S. Mil.se-Cernusco sul Naviglio, per un massimo di 66 unità lavorative;

Napoli, per un massimo di 42 unità lavorative;

Roma, per un massimo di 94 unità lavorative;

Taranto, per un massimo di 98 unità lavorative;

Torino, per un massimo di 53 unità lavorative;

Venezia-Mestre, per un massimo di 22 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 2000 con decorrenza 24 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02308

DECRETO 9 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.T.S., unità di Casalnuovo, Cremona, direzione generale di Prato, Fontevivo, Pantigliate, Podenzano, Pomezia, San Gillio e Virgilio. (Decreto n. 30675).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. E.T.S., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. E.T.S., con sede in Firenze, unità di:

Casalnuovo (Napoli), per un massimo di 100 unità lavorative;

Cremona, per un massimo di 32 unità lavorative;

Direzione generale di Prato, per un massimo di 10 unità lavorative;

Fontevivo (Parma), per un massimo di 40 unità lavorative,

Pantigliate (Milano), per un massimo di 57 unità lavorative;

Podenzano (Piacenza), per un massimo di 34 unità lavorative;

Pomezia (Roma), per un massimo di 62 unità lavorative;

San Gillio (Torino), per un massimo di 95 unità lavorative;

Virgilio (Mantova), per un massimo di 33 unità lavorative,

per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 2000, con decorrenza 20 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02309

DECRETO 9 gennaio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tubisud Italia, unità di Luogosano. (Decreto n. 30676).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6, comma 1, del sopra richiamato decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Tubisud Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubisud Italia, con sede in Napoli, unità di Luogosano (Avellino), area industriale, S. Mango sul Calore, per un massimo di 27 unità lavorative per il periodo dall'8 luglio 1996 al 9 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1996 con decorrenza 8 luglio 1996 (art. 6, comma 1, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A02310

DECRETO 5 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora D.P.L.) n. 512 in data 8 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto della direzione provinciale di lavoro n. 4 del 20 aprile 1999 di ricostituzione della suddetta commissione;

Vista la nota datata 4 febbraio 2002 con la quale l'U.G.L - Unione generale del lavoro di Macerata designa la sig.ra Crali Marzia quale membro supplente in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro, in sostituzione della sig.ra Santoni Roberta;

Decreta:

La sig.ra Crali Marzia, nata a Voghera (Pavia) il 19 marzo 1979, residente a Macerata in corso Cavour n. 96, è chiamata a far parte della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Macerata quale membro supplente in rappresentanza dell'U.G.L. - Unione generale del lavoro di Macerata.

Macerata, 5 febbraio 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A02252

DECRETO 6 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto de Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 227 del 12 gennaio 1995;

Visto il decreto n. 934 del 14 dicembre 1999 con il quale si nominava membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione la sig.ra Piccinotti Giulia quale rappresentante dei datori di lavoro;

Vista la lettera del 10 gennaio 2002 con la quale la sig.ra Piccinotti Giulia rassegna le proprie dimissioni;

Vista la lettera dell'Associazione commercianti n. 289 del 30 gennaio 2002 con la quale viene designato l'avv. Daniela Faini quale membro effettivo in sostituzione della dimissionaria sig.ra Piccinotti Giulia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro dimissionario;

Decreta:

L'avv. Faini Daniela è nominata membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione della sig.ra Piccinotti Giulia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 6 febbraio 2002

Il direttore provinciale: SAVINELLI

02A02253

DECRETO 8 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio).

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visto il decreto n. 333/1998 del 29 dicembre 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Vista la nota n. 17/E del 5 febbraio 2002 con la quale la Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) di Bari ha designato il sig. Campanella Giuseppe a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il sig. Paulillo Leonardo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Campanella Giuseppe è nominato componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (Federcommercio) di Bari ed in sostituzione del sig. Paulillo Leonardo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 febbraio 2002

Il dirigente: NICASTRI

02A02254

DECRETO 8 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti).

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.;

Visto il decreto n. 333/1998 del 29 dicembre 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Vista la nota n. 209/VI del 4 febbraio 2002 con la quale la Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti) di Bari ha designato il dott. Ianniello Vincenzo a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il sig. Dalò Domenico, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Ianniello Vincenzo è nominato componente in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Federazione provinciale coltivatori diretti (Coldiretti) di Bari ed in sostituzione del sig. Dalò Domenico, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 8 febbraio 2002

Il dirigente: NICASTRI

02A02255

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2001.

Integrazione delle prove di analisi relative al laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denomina-

zione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto in data 17 settembre 2001 l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

determinazione dei composti polari;

analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

determinazione dei triacilgliceroli con ECN 42 (differenze tra i dati HPLC e il contenuto teorico);

determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo;

determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare.

Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02232

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 novembre 2001.

Ripartizione del Fondo per la mobilità ciclistica ai sensi della legge n. 366/1998.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 19 ottobre 1998, n. 366, recante «norme per il finanziamento della mobilità ciclistica» e, in particolare:

l'art. 2 che prevede l'affidamento alle regioni del compito di redigere i piani regionali di riparto dei relativi finanziamenti;

l'art. 3 che prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

l'art. 4, comma 1, che prevede la ripartizione tra le regioni della quota annuale del predetto Fondo secondo i criteri determinati dalla stessa legge;

Vista la legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999, che ha previsto un rifinanziamento della legge n. 366/1998 ammontante a lire 38 miliardi per il triennio 2000-2002 così ripartiti: lire 13 miliardi per l'anno 2000, lire 15 miliardi per l'anno 2001 e lire 10 miliardi per il 2002;

Vista la nota protocollo n. 1271/A3 del 31 maggio 1999 del presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati proposti i seguenti criteri e procedure applicative per il riparto del predetto Fondo:

A) con riferimento all'art. 4 il cofinanziamento delle regioni e/o altri enti e operatori locali non potrà essere in ogni caso, inferiore al 50 per cento dell'intervento ammesso a finanziamento;

B) con riferimento all'art. 11, che stanzia risorse pari ad undici miliardi di lire annui per la durata di quindici anni, i contributi sono stati così ripartiti:

1) il 60% secondo i parametri già utilizzati per l'attuazione della legge n. 208/1991 inerente alle piste ciclabili;

2) il 30% ai sensi del punto *b)*, art. 4 della legge n. 366/1998, in proporzione ai fondi stanziati per l'attuazione della stessa legge da parte delle regioni e delle province autonome.

A tal fine, in caso di stanziamento pluriennale o in conto mutui, gli importi da prendere a riferimento vengono attualizzati dal Ministero dei trasporti e della navigazione al tasso corrente di ammortamento o al tasso ufficiale di sconto;

3) il 10% ai sensi del punto *c)*, art. 4 della legge n. 366/1998, sulla base di quanto impegnato contabilmente da ciascuna regione e provincia autonoma, nell'esercizio finanziario 1998, per le finalità analoghe a quelle della legge di cui trattasi;

Vista la nota n. 4087 del 28 luglio 1999, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha condiviso i criteri e le procedure proposte dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, salvo l'esito degli ulteriori concerti ed intese previsti dalla richiamata normativa;

Visti i piani regionali di riparto di cui all'art. 2 della legge n. 366/1998;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 6 dicembre 2000 dalla Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici dell'11 aprile 2001 che ha approvato la ripartizione tra le regioni della quota annuale del fondo, relativa all'anno 2000, ammontante a lire 13 miliardi;

Considerato quanto deciso nella Conferenza Stato-regioni del 6 dicembre 2000, sopra menzionata, in merito all'impegno di attuare, in sede di ripartizione delle annualità 2001-2002, un meccanismo di recupero di risorse in favore di quelle regioni che non avevano partecipato al riparto dell'anno 2000;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare l'importo del piano per quelle regioni e province autonome che hanno previsto il cofinanziamento in misura inferiore al 50%;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti il fondo di cui all'art. 3 della predetta legge risulta così ripartito:

Regioni		Importo
Abruzzo	L.	1.819.684.000
Bolzano	L.	1.502.324.000
Calabria	L.	2.658.254.000
Campania	L.	1.986.217.000
Emilia-Romagna	L.	1.973.826.000
Friuli-Venezia Giulia	L.	1.618.924.000
Lazio	L.	2.067.563.000
Liguria	L.	741.418.000
Lombardia	L.	2.986.667.000
Marche	L.	749.301.000
Piemonte	L.	1.275.355.000
Sardegna	L.	909.217.000
Sicilia	L.	286.698.000
Toscana	L.	953.505.000
Umbria	L.	266.023.000
Veneto	L.	3.205.024.000

Sentita la Conferenza Stato-regioni, la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da estratto verbale della seduta in data 27 settembre 2001;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 ed in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, che ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici i compiti, le corrispondenti strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane, relative all'area funzionale delle aree urbane, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 10;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 8681/23/2 del 24 settembre 1999, con il quale è stata istituita la Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che istituisce il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasferendo a tale Ministero le risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

È approvata la ripartizione tra le regioni della quota del Fondo, relativa agli anni 2001-2002, per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica di cui all'art. 3, in base ai criteri e modalità di riparto illustrati nelle premesse, secondo il prospetto allegato che è parte integrante del presente decreto.

Le regioni per le quali è stato ridefinito l'importo del piano presentato, ai fini della copertura del 50% del finanziamento da parte dello Stato, dovranno comunicare con delibera, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'elenco degli interventi da realizzarsi con priorità.

I fondi saranno trasferiti alle regioni e alle province autonome mediante ordini di pagamento, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione dei singoli interventi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 47

ALLEGATO

RIPARTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 366/1998 RECANTE «Norme per il finanziamento per la mobilità ciclistica»

Regioni	Valore iniziale del piano al 30/11/99	Importo opere finanziate	Programma regionale da attuare	Rip. 60% L. n. 208/91		Rip. 30%			Rip. 10%			Finanz. totale (5 + 8 + 11)	Importo totale cofinanz.	Importo massimo attribuibile	Importo ridefinito piano	Contributo già erogato anno 2000	Disponibilità	Recupero	Contributo attribuito
				%	Importo	Importo cofinanz.	Coeff. (a)	Importo	Importo impegnato	Coeff. (b)	Importo								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Abruzzo	95.298.521	12.570.060	82.728.461	2,69	403.500	5.112.535	11,79	884.297	1.000.000	2,19	540671	1.342.467	49.637.077	33.091.784	82.728.461			477.217	1.819.684
Bolzano	38.831.306	11.469.916	35.912.000	0,91	136.500	6.000.000	13,84	1.037.798	6.000.000	13,12	628.025	1.502.324	10.000.000	10.000.000	20.000.000	3.206.620			1.502.324
Calabria	5.629.000	5.629.000	36.394.000	3,83	574.500	9.098.500	20,98	1.573.734	600.000	1,31	32.803	2.181.037	18.197.000	18.197.000	36.394.000			477.217	2.658.254
Campania	42.616.365	18.627.327	5.154.243	10,06	1.509.000	0	0,00	0	0	0,00	0	1.509.000	2.577.121	2.577.121	5.154.242			477.217	1.986.217
Emilia-Romagna	72.000.000	36.124.731	18.000.000	6,28	942.000	4.000.000	9,22	691.865	6.218.605	13,60	339.960	1.973.826	12.000.000	6.000.000	18.000.000	1.464.187			1.973.826
Friui-V. Giulia	18.802.000	11.723.555	11.841.445	2,27	340.500	4.000.000	9,22	691.865	2.000.000	4,37	109.342	1.141.707	7.000.000	4.841.445	11.841.445			477.217	1.618.924
Lazio	67.110.309	6.225.148	7.188.600	9,39	1.408.500	0	0,00	0	3.326.188	7,27	181.846	1.590.346	3.056.800	3.056.800	6.113.600			477.217	2.067.563
Liguria	61.398.220	9.329.336	2.954.698	3,07	460.500	1.150.000	2,65	198.911	1.500.000	3,28	82.006	741.418	1.804.698	1.150.000	2.954.698	325.182			741.418
Lombardia	74.714.502	27.762.000	46.842.046	14,24	2.136.000	2.000.000	4,61	345.933	9.232.220	20,19	504.734	2.986.667	25.428.900	15.413.145	40.842.045	1.834.173			2.986.687
Marche	54.194.000	8.987.168	28.418.000	2,36	654.000	2.000.000	4,61	345.933	903.000	1,97	49.368	749.301	14.209.000	14.209.000	28.418.000	323.821			749.304
Piemonte	129.364.000	8.850.738	123.605.780	6,68	1.002.000	0	0,00	0	5.000.000	10,93	273.355	1.275.355	71.902.890	71.902.890	123.805.780	565.936			1.275.355
Sardegna			28.642.000	2,88	432.000	0	0,00	0	0	0,00	0	432.000	14.321.000	14.321.000	28.641.000			47.217	909.217
Sicilia	20.849.374	14.296.768	573.394	9,24	1.386.000	0	0,00	0	0	0,00	0	1.386.000	286.697	286.697	563.394		1.099.303		286.698
Toscana	73.984.546	10.889.844	51.300.000	5,81	871.500	0	0,00	0	1.500.000	3,28	82.006	953.506	25.650.000	25.650.000	51.300.000	453.180			953.506
Umbria	15.406.200	2.479.022	12.927.178	1,61	241.500	0	0,00	0	448.562	0,98	24.523	266.023	6.463.589	6.463.589	12.927.168	219.983			268.023
Veneto	197.882.132	22.019.986	163.120.793	6,92	1.038.000	10.000.000	23,06	1.729.674	7.999.884	17,49	437.361	3.205.024	81.560.396	81.560.396	163.120.792	1.369.992			3.205.024
Trento(*)																1.792.000			
Basilicata(*)																1.444.936			
Molise(**)																			
Puglia(**)																			
Valle d'Aosta(**)																			
Disponibilità				11,76	1.764.000							1.764.000					1.764.000		
TOTALE . . .				100,00	15.000.000	43.381.035	100,00	7.500.000	45.728.159	100,00	2.500.000	25.000.000				13.000.000	2.883.303	2.883.302	25.000.000

(*) Il contributo massimo erogabile è stato assegnato con l'annualità 2000.
(**) Non hanno presentato piani regionali entro il 31 dicembre 2000.

Col 1 - Importo del piano da delibera regionale.
Col 2 - Importo opere finanziate con le risorse della legge n. 366/1998.
Col 3 - Programma da attuare con le nuove risorse.
Col 4 - Percentuale assegnata con legge n. 208/1991.
Col 5 - Ripartizione del 60% del fondo, cioè 15.000.000.000, applicando le percentuali della legge n. 208/1991.
Col 6 - Importo cofinanziamento delle regioni e provincie autonome per l'attuazione del piano.
Col 7 - Percentuale relativa al cofinanziamento di ogni singola regione e provincia autonoma in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni.
Col 8 - Ripartizione del 30% del fondo, cioè 7.500.000.000, applicando le percentuali della colonna 7.
Col 9 - Importo impegnato da ogni singola regione o provincia autonoma, nell'anno 2000, per finalità analoghe a quelle della legge n. 366/1998
Col 10 - Percentuale relativa all'impegno di ogni singola regione e provincia autonoma, nell'anno 2000, in base all'importo complessivo stanziato da tutte le regioni e provincie autonome.
Col 11 - Ripartizione del 10% del fondo, cioè 2.500.000.000, applicando le percentuali della colonna 10.
Col 12 - Importo derivante dall'applicazione dei criteri di cui alle colonne precedenti.
Col 13 - Importo totale del cofinanziamento delle regioni, provincie autonome ed enti locali per l'attuazione del piano regionale o provinciale.
Col 14 - Importo massimo attribuibile come finanziamento statale (massimo 50%).
Col 15 - Importo ridefinito del piano in base al cofinanziamento.
Col 16 - Contributo già erogato per l'annualità 2000.
Col 17 - Disponibilità derivanti dalle percentuali della legge n. 208/1991 delle regioni non partecipanti e quota della regione Siciliana che ha rimodulato il proprio piano.
Col 18 - Ripartizione a «pioggia» delle disponibilità per le regioni che non hanno partecipato al riparto dell'annualità 2000.
Col 19 - Contributo attribuito per le annualità 2001 e 2002.

02A02500

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 febbraio 2002.

Proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativa al periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella avvenuta il giorno 21 gennaio 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella non ha operato al pubblico nel giorno 21 gennaio 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 619/26/02 dell'11 febbraio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 21 febbraio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A02576

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 7 novembre 2001.

Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 477: «Realizzazione cassa di espansione sul torrente Freddana». Ente attuatore: Ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara. Importo L. 2.500.000.000 (€ 1.291.142,25). Presa d'atto. (Ordinanza n. G/1085).

IL VICE COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI SETTEMBRE-OTTOBRE 1998
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2853 del 1° ottobre 1998, ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2853 del 1° ottobre 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 28 settembre 1998 e 1° ottobre 1998;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 2880 del 13 novembre 1998 con la quale per le finalità di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/98 la regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale di 24 miliardi;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. G/796 dell'11 gennaio 2000 con la quale è stato approvato il terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota pervenuta il 6 marzo 2000;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550 del 28 gennaio 1999;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.1. e 2.2 dell'ordinanza G/550/99;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. G/550;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/560 del 9 febbraio 1999 relativa a «Disposizioni per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano»;

Rilevato che nel piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. G/796 dell'11 gennaio 2000 è stato inserito il seguente intervento n. 477 «Realizzazione cassa di espansione sul torrente Freddana» di cui ente attuatore è l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara per l'importo di L. 2.500.000.000 (€ 1.291.142,25);

Visto che l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara, ente attuatore, in data 31 ottobre 2001 con nota n. 13096 di prot. ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento approvato con decreto dirigenziale n. 4878 dell'8 agosto 2000 e che in data 31 ottobre 2001 con nota n. 13096 di prot. ha inviato la comunicazione B;

Verificato che è stato possibile avviare l'intervento soltanto a seguito dell'approvazione della variante al PRG da parte dei comuni di Lucca e di Camaiore;

Preso atto come dall'istruttoria risulta che:

a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3 e 2.5 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99;

b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.1 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto del progetto relativo considerato l'esito positivo dell'istruttoria;

Vista l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2853/98;

Ordina:

1. È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 477: «Realizzazione cassa di espansione sul torrente Freddana», di cui ente attuatore è l'ufficio regionale per la tutela del territorio di Lucca e Massa Carrara per l'importo di L. 2.500.000.000 (€ 1.291.142,25) approvato con decreto dirigenziale n. 4878 dell'8 agosto 2000.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'ente attuatore la presente ordinanza.

5. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel bollettino ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 7 novembre 2001

Il vice commissario: FRANCI

02A02086

ORDINANZA 8 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ufficio del commissario per la laguna di Orbetello: affidamento incarico alla Cronos S.p.a. per fornitura di lavoro temporaneo. (Ordinanza n. F/1086).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98;

Considerato che le citate ordinanze ministeriali impegnano il commissario a provvedere a completare le procedure degli interventi avviati ed a realizzare gli interventi di risanamento della laguna, nonché ad assicurare la gestione delle opere citate nelle more della individuazione del soggetto gestore ed alla realizzazione di ulteriori interventi, anche infrastrutturali, che dovessero rendersi necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati;

Considerato che l'ordinanza ministeriale DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 fissa al 31 dicembre 2001 il termine di cessazione delle attività commissariali e che, entro tale data occorre provvedere alla chiusura degli interventi e dei lavori in atto, della relativa contabilità, nonché predisporre una relazione finale riguardante il periodo di competenza della attuale gestione commissariale;

Visto che in data 17 ottobre 2001 è scaduto il progetto finalizzato con il quale era stata attivata la collaborazione di una unità di supporto amministrativo all'ufficio di Grosseto e che tempi tecnici ristretti non consentono di ricorrere alla attivazione di un altro progetto finalizzato;

Verificato che al fine di far fronte alle esigenze di chiusura delle attività commissariali è necessario adeguare la struttura di supporto al commissario e che nel passato è stato fatto ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo, autorizzato con ordinanza commissariale n. F/535 del 21 dicembre 1998, avvalendosi delle imprese fornitrici del medesimo, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/652 del 28 maggio 1999;

Vista la nota redatta dalla dott.ssa Cristina Francini in data 7 novembre 2001 in qualità di responsabile dell'area interdipartimentale «Sistema regionale di protezione civile», agli atti dell'ufficio, in cui si ritiene opportuno implementare il personale con un'altra unità di lavoro temporaneo fino al 31 dicembre 2001, salvo eventuali proroghe, con un orario di lavoro di 36 ore settimanali e che, a tali fini, è utilizzabile il ricorso alle procedure di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto che il commissario, per prestazioni analoghe, nel passato ha fatto ricorso alla Cronos S.p.a., con esito positivo, che risulta essere società di fornitura di lavoro temporaneo, regolarmente autorizzata dal Ministero del lavoro, operante nell'ambito territoriale della provincia di Grosseto;

Verificato che, agendo il commissario quale organo delegato del Ministero dell'interno incaricato per il coordinamento della protezione civile, il contratto collettivo di riferimento è quello relativo al comparto personale dipendenti ministeriali e la qualifica di riferimento è la quinta, profilo amministrativo;

Preso atto che la Cronos S.p.a. ha inviato il preventivo, depositato agli atti di ufficio, relativo alla prestazione di una unità di personale corrispondente alla quinta qualifica funzionale del C.C.N.L. personale di comparto dipendenti ministeriali, per un importo pari a L. 36.000 (€ 18,59) per ogni ora ordinaria espletata, al netto di I.V.A. e comunque comprensivo sia del costo complessivo orario del lavoratore che del servizio effettuato dalla Cronos S.p.a.;

Verificato il C.C.N.L. comparto personale dipendenti ministeriali e valutata la congruità del preventivo inviato dalla Cronos S.p.a.;

Verificato il contenuto dello schema di contratto di fornitura di lavoro temporaneo che dovrà essere sottoscritto tra la Cronos S.p.a., e il commissario per la emergenza ambientale della laguna di Orbetello;

Verificato che la spesa complessiva da sostenere dal 12 novembre 2001 (data di decorrenza del contratto con Cronos S.p.a.) al 31 dicembre 2001 (data di scadenza), per 36 ore settimanali, è pari a L. 9.072.000 (€ 4.685,30) oltre I.V.A.;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dello schema di contratto inviata dalla Cronos S.p.a. che allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di affidare alla Cronos S.p.a. l'incarico per la fornitura di lavoro temporaneo per l'ufficio del commissario di Grosseto per il periodo 12 novembre-31 dicembre 2001, salvo eventuali proroghe, identificato in una unità di personale a tempo parziale per lo svolgimento delle seguenti attività: compiti di segreteria, protocollo, copia, archivio, contabilità, attività generali di ufficio e quant'altro necessario per garantire il coordinamento tra l'ufficio e le strutture di supporto al commissario, con inquadramento corrispondente alla quinta qualifica funzionale del C.C.N.L. comparto personale dipendenti ministeriali, secondo le modalità e procedure specificate nello schema di contratto allegato alla presente ordinanza.

2. Di approvare lo schema di contratto, di fornitura di lavoro temporaneo, inviato dalla Cronos S.p.a. che allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Di imputare la spesa derivante dalla stipula del contratto di cui al punto 2, di cui al preventivo inviato dalla Cronos S.p.a., ammontante complessivamente a L. 9.072.000 (€ 4.685,30) oltre I.V.A., ai fondi di cui alle ordinanze del Ministero dell'interno delegato per la protezione civile DPC n. 2975/99 e 3097/00.

4. Di incaricare la prefettura di Grosseto di provvedere alla liquidazione del corrispettivo della Cronos S.p.a. mensilmente, al ricevimento della fattura, vistata per l'accertamento della regolare esecuzione, dalla dott.ssa Cristina Francini.

5. Di comunicare il presente atto alla Cronos S.p.a., e alla prefettura di Grosseto nonché di pubblicarlo per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 8 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02087

ORDINANZA 8 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione del progetto relativo alla «Ristrutturazione funzionale di un edificio finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di ecologia lagunare e di ricerca per l'acquacoltura e la pesca». (Ordinanza n. F/1087).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza D.P.C. n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza D.P.C. n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza D.P.C. n. 2807/98;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 1999 con cui, previo parere favorevole del Ministro dell'ambiente di cui alla nota del 2 luglio 1999 prot. n. 12155/ars, è stato approvato il piano strutturale per la laguna di Orbetello in cui nell'ambito degli obiettivi di risanamento ambientale perseguiti dalla gestione commissariale, viene attribuita una particolare rilevanza all'incremento della potenzialità produttiva della laguna, sia in termini di quantità e di qualità del prodotto ittico, sia di attivazione di sistemi produttivi diversi da quelli tradizionali, tali comunque da consentire un sostanziale equilibrio fra i benefici ricavabili dallo sfruttamento della laguna e i costi di gestione necessari per mantenere un livello di qualità ambientale idoneo a garantirne lo sfruttamento medesimo;

Evidenziato come nel predetto piano strutturale e nel suo aggiornamento approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001 viene individuato tra i benefici di tipo indiretto della riqualificazione ambientale anche il potenziamento della produzione ittica e della pesca mediante la promozione di iniziative di tipo scientifico tali da assicurare in modo continuativo e permanente centri di ricerca specializzati, anche collegati all'università, sui temi peculiari della laguna;

Considerato che nell'ambito di tali iniziative si inserisce il progetto di dar vita alla costituzione di un centro di ricerca scientifica permanente che abbia ad oggetto specificatamente l'ambito lagunare ma che possa altresì estendere la propria attività anche alle aree marine prospicienti la fascia costiera contigua;

Visto che per realizzare il centro suddetto il commissario e il polo universitario grossetano, quale soggetto a cui verrà poi affidata la gestione del laboratorio, hanno presentato nell'ambito del «Patto territoriale per l'agricoltura e la pesca nella provincia di Grosseto» di cui alla legge n. 662 del 28 dicembre 1996, domanda di finanziamento del progetto denominato «Laboratorio di ecologia lagunare e di ricerca per l'acquacoltura e la pesca»;

Visto che il progetto è stato inserito nel medesimo patto territoriale approvato con decreto del Ministero del tesoro n. 2475 del 12 aprile 2001 e che la giunta regionale Toscana con deliberazione n. 720 del 2 luglio 2001 ha assegnato per il medesimo il finanziamento di lire 2 miliardi nell'ambito dell'annualità 2001;

Considerato che come sede del laboratorio è stato individuato un immobile a Orbetello attualmente in stato di abbandono, in località Macelli, sito in un terreno adiacente alla laguna, di proprietà del demanio pubblico - ramo bonifica;

Visto che per garantire la disponibilità dell'immobile per un periodo di tempo adeguato è stata inviata in data 9 novembre 2001 prot. 1896 all'Agenzia del demanio filiale di Livorno apposita richiesta di concessione da rilasciare al comune di Orbetello per almeno dieci anni, contestualmente ad una consegna provvisoria del bene per l'esecuzione dei lavori;

Visto che l'attuazione del progetto e il successivo funzionamento del laboratorio richiedono un incisivo coordinamento tra le amministrazioni a vario titolo competenti, il commissario delegato ha richiesto con nota prot. 1909 del 9 novembre 2001 all'amministrazione provinciale di Grosseto di promuovere un accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto che per la ristrutturazione dell'immobile è stato predisposto dall'ing. Martino apposito progetto relativo ai lavori di «Ristrutturazione funzionale di un edi-

ficio finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di ecologia lagunare e di ricerca per l'acquacoltura e la pesca» che, composto da una relazione tecnica generale, un elenco prezzi unitari, un computo metrico estimativo, un quadro economico, un capitolato speciale d'appalto, un disciplinare tecnico prestazionale, un piano di sicurezza e da nove tavole, è depositato agli atti dell'ufficio;

Considerato che l'approvazione del progetto di ristrutturazione edilizia da parte del commissario sostituisce, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2556 del 16 aprile 1997, ad ogni effetto le prescritte autorizzazioni, concessioni, visti e pareri regionali, provinciali e comunali ed in particolare la concessione edilizia;

Visto il quadro economico per un importo complessivo di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90) di cui L. 836.916.250 (€ 432.231,17) per lavori a base d'asta e L. 163.083.750 (€ 84.225,73) per somme a disposizione;

Preso atto che i lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni, e che pertanto ai sensi degli articoli 11 e 12 del citato decreto è necessario provvedere alla notifica preliminare e alla redazione il piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante e sostanziale del progetto citato;

Ritenuto di affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori nonché la direzione e contabilità dei lavori allo stesso professionista che ha redatto la perizia in oggetto, ing. Francesco Martino;

Richiamato l'«Elenco per la partecipazione alle trattative private» agli atti dell'ufficio formato dal commissario con avviso pubblicato in data 24 ottobre 1999;

Considerato che nelle more di approvazione dell'accordo di programma è necessario avviare la procedura di affidamento dei lavori previsti per poterla concludere entro la scadenza della gestione commissariale, e a tal fine viene indetta una trattativa privata preceduta da gara informale tra imprese idonee e di fiducia nonché dotate di idonei requisiti tecnico-organizzativi comprese nel sopraccitato elenco;

Preso atto che ai fini di verificare comunque i requisiti dell'impresa aggiudicataria, è opportuno procedere alla qualificazione di tale impresa, in forma semplificata per garantire la tempestività delle procedure, utilizzando i criteri indicati all'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 ottobre 2000;

Visto lo schema di lettera di invito alle ditte per l'espletamento della procedura di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma della trattativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'elenco delle ditte composto dalle imprese in possesso dei requisiti corrispondenti alle categorie prevalenti e scorporabili che costituiscono i lavori in oggetto e facenti parte dell'elenco generale delle ditte formato dal commissario con avviso pubblico, allegato al presente atto sotto la lettera «B» quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere in linea tecnica favorevole all'esecuzione lavori in oggetto redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze D.P.C. n. 2807/98 e 2975/99, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare il progetto redatto dall'ing. Martino avente ad oggetto i lavori di «Ristrutturazione funzionale di un edificio finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di ecologia lagunare e di ricerca per l'acquacoltura e la pesca» che, composto una relazione tecnica generale, un elenco prezzi unitari, un computo metrico estimativo, un quadro economico, un capitolato speciale d'appalto, un disciplinare tecnico prestazionale, un piano di sicurezza e da nove tavole, è depositata agli atti dell'ufficio.

2. Di approvare il quadro economico per un importo complessivo L. 1.000.000.000 (€ 516.457,90) di cui L. 836.916.250 (€ 432.231,17) per lavori a base d'asta e L. 163.083.750 (€ 84.225,73) per somme a disposizione.

3. Di prendere atto che il progetto sarà finanziato nell'ambito del «Patto territoriale per l'agricoltura e la pesca nella provincia di Grosseto» di cui alla legge n. 662 del 28 dicembre 1996.

4. Di approvare il piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'ing. Francesco Martino quale parte integrante e sostanziale del citato progetto.

5. Di affidare all'ing. Martino l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché l'incarico di direzione e contabilità dei lavori.

6. Di autorizzare l'espletamento della procedura di trattativa privata preceduta da gara informale ai fini dell'individuazione dell'impresa idonea e di fiducia nonché dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi.

7. Di autorizzare la qualificazione della sola impresa aggiudicataria esclusivamente in base ai requisiti tec-

nico-organizzativi indicati all'art. 28, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000.

8. Di approvare lo schema di lettera di invito per l'espletamento della procedura di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma della trattativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

9. Di approvare l'elenco delle ditte composto dalle imprese in possesso dei requisiti corrispondenti alle categorie prevalenti e scorporabili che costituiscono i lavori in oggetto e facenti parte dell'elenco generale delle ditte formato dal commissario con avviso pubblico, allegato al presente atto sotto la lettera «B» quale parte integrante e sostanziale.

10. Di procedere all'affidamento dei lavori solo a seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte delle amministrazioni interessate dell'accordo di programma di cui in premessa.

11. Di trasmettere la presente ordinanza all'ing. Francesco Martino, al comune di Orbetello, alla provincia di Grosseto, al polo universitario grossetano e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 8 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02088

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Giulianova, in località lungomare Spalato.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 45 in data 15 gennaio 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 5, ubicata nel comune di Giulianova (Teramo), in località lungomare Spalato, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 16, particella n. 1116 ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

02A02153

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Lecco

Con decreto n. 5435 dell'11 luglio 2001, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 5 del 3 gennaio 2002, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Lecco della superficie complessiva di mq 552,71, mapp. n. 1456 e n. 1875, riportato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciato dal comune di Lecco, ed indicati nella planimetria che fa parte integrante del presente decreto.

02A02172

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651052/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.